



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**FORMALITÀ DI COMPLETAMENTO DELLA NOTIFICA IN CASO DI
INDIRIZZO P.E.C. NON VALIDO O INATTIVO**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16[^], sentenza del
giorno 08/05/2025, n. 2940

Composizione

Lentini Anna Maria (Presidente) – Pieroni Marco (Relatore) – Caputi Gaetano
(Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 007 NOTIFICA

Notificazione a mezzo p.e.c. di atto impositivo – Indirizzo non valido o inattivo
- Completamento della notificazione - Formalità - Secondo invio dell'atto –
Esclusione - Ragioni

Massima

In caso di notifica a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), ai sensi dell'art.
60 del d.P.R. n. 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le
formalità di completamento della notifica dell'avviso (mediante deposito
telematico dell'atto presso "Info Camere" ed invio di raccomandata) non
devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via p.e.c., essendo tale
formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché
la relativa casella risultava satura al primo tentativo.

Rif. normativi

art.60 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600

Conformità

Cass. civ., sez. 5[^], 13 febbraio 2025, n. 3703; Cass. civ., sez. trib., 22 gennaio
2025, n. 1621

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025